

ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO

Convenzione per la riduzione del costo ~~dell'~~appalto della I^o
Sezione del 2^o lotto di case per gli impiegati dello Stato in
Brindisi-

Assunti dall'Impresa Ingg. Provera Carrassi e C. mediante
contratto in data 30 luglio 1930 -VIII

Premesso che l'impresa ^{Jugg.}Provera Carrassi e C. assunse per
contratto i lavori suddetti pel prezzo netto di L.I.109.700,00
di cui L.077.300,00 per lavori a misura e L.32400,00 per compenso
a ~~espresso~~ corpo .-

Ritenuto che al 31 dicembre 1930 l'importo dei lavori eseguiti
ammontava al netto in L.302523,83, di cui L.8832,81 per compenso
a corpo e che pertanto l'ammontare netto dei lavori da eseguire
a partire dal 1^o gennaio 1931 è di L.807176,17 ivi comprese
L.23567,19 per compenso a corpo;

Ritenuto che la percentuale della spesa salari per mano d'ope=
ra occorrente per la esecuzione della parte residua dei lavori
in corso a partire dalla suddetta data è del 20 per cento ;

Dovendosi convenzionalmente stabilire la percentuale di riduzio=
ne da apportare all'importo dei residui lavori da eseguire;

Tra l'Ing. Direttore dei Lavori e la suddetta Impresa si conviene
quanto appresso:

Art. - I -

La narrativa che precede fa parte integrante della presente
convenzione.

Art. - 2-

La percentuale di riduzione da applicare all'importo residuo ~~dei~~ ~~XXXXXX~~ netto dei lavori e del compenso a corpo, di cui alla presente convenzione, da eseguire dal 1° gennaio 1931, è convenuta nel 2,50 per cento .

Art. - 3 -

Tale percentuale tradotta in modo da applicarla all'importo lordo dei lavori e del compenso a corpo riducesi al 2 per cento .

Art. - 4 -

Pertanto conglobando, per semplicità contabile, quest'ultima percentuale di riduzione con il ribasso contrattuale del 19% si trae la complessiva percentuale di riduzione da apportarsi all'importo lordo dei lavori e del compenso a corpo sul 21%

Art. - 5 -

La presente convenzione in nulla pregiudica l'eventuale futura applicazione del R.D. 21 luglio 1927 n°1316 -

Art. - 6 -

Le controversie che eventualmente sorgessero dall'applicazione della presente convenzione saranno decise, con efficacia contrattuale, dalla speciale ⁹convenzione costituita presso il Ministero dei LL.PP. giusto per accordi intervenuti fra ~~il~~ S.E. il Ministro dei LL.PP. e la confederazione Generale dell'Industria Italiana e le Federazioni costruttori Imprenditori di opere. -

Art. - 7 -

La presente convenzione obbligatoria sin da ora per l'Impresa è subordinata nei riguardi dell'Istituto Nazionale per le case

degli Impiegati dello Stato alla Superiore approvazione;

Brindisi 15 marzo 1931 IX

L'Imprese
1^a Lug. E. Silvagni

L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI
(Vito Castrignanò)

PER COPIA CONFORME

L'INGEGNERE DIRETTORE
(Vito Castrignanò)

